

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLA, BOCO, BORTOLOTTO,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998

Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore
di ricercatori portatori di *handicap* grave.

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'attuale normativa in materia di *handicap* si fonda sulla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ispirata ad una filosofia che privilegia, piuttosto che interventi di natura meramente assistenziale, azioni positive per favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei disabili, attribuendo alle regioni la competenza primaria per tali interventi. Recentemente tale normativa è stata integrata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, che ha disciplinato la problematica degli *handicap* gravi, prevedendo ad esempio la possibilità di programmi di intervento personalizzati sulla base di necessità di sostegno particolari determinate dalla gravità e dalla complessità del quadro clinico.

Va peraltro considerato che accanto a queste peculiarità, per così dire, oggettive i cittadini con *handicap* grave possono presentare necessità particolari di carattere soggettivo, qualora il loro impegno lavorativo non abbia come obiettivo la mera integrazione sociale e il solo conseguimento di un soddisfacente grado di autonomia, ma si concretizzi in un'attività di alto valore culturale e scientifico, per la quale l'apporto individuale non è fungibile e che, va ricordato, è oggetto di una specifica tutela da parte dell'articolo 9 della Costituzione.

In particolare è noto come in diversi campi della ricerca scientifica e tecnica

soggetti con gravi *handicap* fisici e sensoriali abbiano conseguito risultati di grandissimo rilievo. L'esempio più noto è certamente quello del grande fisico e matematico Stephen Hawking, ma non mancano altri casi notevoli, anche in Italia.

Un'attività di ricerca scientifica altamente qualificata richiede però - data la necessità di mantenere una notevole interazione con la comunità scientifica anche internazionale e di utilizzare laboratori e apparecchiature complesse spesso in località lontane tra loro - una mobilità e un impegno fisico molto gravosi per un soggetto disabile, e tali da richiedere un'assistenza complessa e costosa.

Con il presente disegno di legge ci si propone quindi di assicurare, accanto all'ordinario intervento regionale, un sostegno economico diretto da parte dello Stato, finalizzato a favorire lo svolgimento di attività di ricerca di alto valore scientifico da parte dei portatori di *handicap* grave e permanente. Al fine di evitare qualsiasi rischio di abusi, l'articolo detta una procedura puntuale per il conferimento e il mantenimento del sostegno, prevedendone la revocabilità quando il beneficiario non prosegua la sua attività di ricerca, e stabilisce, al fine di garantire la trasparenza della concessione, che essa possa essere disposta solo previa comunicazione al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Fondo per il sostegno ai ricercatori scientifici portatori di handicap grave)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà sociale, il Fondo per il sostegno ai ricercatori scientifici portatori di *handicap* grave.

Art. 2.

(Assegno straordinario)

1. A carico del Fondo di cui all'articolo 1 può essere erogato un assegno straordinario di sostegno a favore di ricercatori la cui attività sia riconosciuta di rilevante interesse scientifico e che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell'assegno straordinario ha validità triennale ed è rinnovabile.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro degli affari sociali. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro degli affari sociali una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui.

6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei portatori di *handicap*.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere della presente legge, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La quantificazione dell'onere relativo agli anni successivi è demandata per ciascun anno alla relativa legge finanziaria, ai sensi della lettera *d*) del comma 3, dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.